

**PROCEDURA PER IL RECUPERO
DEI BONUS ELETTRICO E GAS
Art. 3 Delibera 402/2013/R/GAS**

Osservazioni Anigas

Milano, 21 marzo 2016

PREMESSA

La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) ha elaborato una Procedura per il recupero dei bonus elettrico e gas (di seguito: Procedura), nell'ambito del mandato alla stessa conferito dall'AEEGSI – ai sensi dell'art. 3 del TEBEG – di predisporre un Regolamento per il recupero delle somme indebitamente percepite dal cliente domestico, a seguito di mancata o ritardata comunicazione della variazione delle condizioni che consentono l'accesso all'agevolazione (art. 8 TIBEG).

La CSEA ha sottoposto la Procedura all'attenzione delle Associazioni di categoria durante uno specifico incontro, a valle del quale Anigas formula le propri osservazioni e proposte per le parti di interesse dei propri associati.

OSSERVAZIONI GENERALI

In linea generale, si evidenzia l'opportunità di rendere più rapido e certo il flusso di informazioni dalla CSEA alle imprese e viceversa.

In particolare, attualmente le richieste di CSEA agli operatori sono trasmesse alla PEC aziendale che fa capo a figure apicali dell'impresa (A.D.), ciò può comportare un rallentamento nella ricezione della comunicazione da parte dell'ufficio preposto, a seconda delle dimensioni e dell'organizzazione aziendale. Sarebbe, quindi, opportuno affiancare a quello aziendale un secondo indirizzo e-mail più diretta (ad esempio quello presente nell'anagrafica venditori ovvero quello già utilizzato per lo scambio di informazioni tra venditori e distributori nell'ambito dell'attività di gestione del bonus stesso, laddove presente).

Allo stesso modo la trasmissione delle informazioni dalle aziende alla CSEA dovrebbe avvenire con modalità che certifichino l'avvenuto invio (ad esempio tramite PEC).

OSSERVAZIONI PUNTUALI

Premesso quanto sopra, le osservazioni Anigas si focalizzano sugli artt. 2 e 3 che rappresentano gli aspetti di maggiore interesse per le imprese associate.

Si fa riferimento ai dati che gli operatori della distribuzione e della vendita dovranno comunicare la CSEA, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel merito, Anigas ritiene opportuno prevedere che ogni fornitore sia tenuto a comunicare i dati rispetto al proprio fatturato. Vale a dire che le aziende di vendita forniscano unicamente il valore economico e il dettaglio delle quote di bonus applicate in fattura, con riferimento al cliente domestico per cui i dati sono richiesti mentre le imprese di distribuzione comunichino il valore economico e il dettaglio delle quote di bonus applicate in fattura di vettoriamento/trasporto al venditore, sempre con riferimento allo stesso cliente. A nostro avviso questa è l'unica modalità che consente di garantire concretamente la scadenza dei 30 giorni.

Qualora, come segnalato dall'AEEGSI nel corso del novellato incontro, si dovesse prevedere di richiedere alle società di vendita anche la comunicazione degli ammontari ricevuti dal distributore, le tempistiche individuate nel Regolamento per la messa a disposizione dei dati (30 giorni) sarebbero insufficienti poiché il venditore, per conoscere quanto effettivamente ricevuto dal distributore, dovrebbe necessariamente riscontrare le singole fatture di vettoriamento/trasporto il cui formato e le cui modalità di trasmissione, ad oggi, non sono ancora soggetti a standardizzazione.

Di conseguenza, nel caso venga introdotto il predetto obbligo informativo a carico dell'operatore della vendita, si propone che la comunicazione dei dati alla CSEA possa avvenire con tempistiche non inferiori a 60 giorni che potranno essere estese allorché il numero delle richieste ricevute dalla Cassa dovesse essere molto elevato. In particolare, si propone che il venditore, nei casi in cui non riesca a fornire l'informazione entro i 60 giorni, ne dà comunicazione a CSEA indicando il tempo effettivamente necessario per fornire le informazioni relative ad ogni singolo caso.

Infine, a valle di questa consultazione, occorrerà definire il trattamento dei casi in cui, nel momento in cui emerge il fenomeno, il bonus è stato contabilizzato nella fattura di distribuzione ma non ancora in quella di vendita.